

AVV. ANDREA ROSSATO

Patrocinante in Cassazione

Avv. Rossato Andrea
Avv. Ilaria Castagnoli

Patrocinanti in Cassazione

Avv. Lara Donelli
Avv. Roberto Scattolini

Mantova, lì 16 agosto 2022

Spett.le
Provincia di Vicenza
Settore Ambiente
Servizio Rifiuti VIA
Contrà Gazzolle n°1
36100 – VICENZA (VI)

Via pec: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

OGGETTO: Cavedon Angelo - Osservazioni ex art. 10 bis D.Lgs 241-1990 - Istanza di Via ai sensi dell'art. 27-bis D.Lgs 152-2018 e ss prot. 30150 e 30151.

1

A seguito della comunicazione da parte della Provincia di Vicenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in oggetto indicata, per come espressi nel verbale del Comitato Tecnico Provinciale VIA del 28/7/2022, la ditta **Cavedon Angelo**, con sede in Via Borgo Brusà n°72/A, Pojana Maggiore (VI), che sottoscrive il presente documento anche per delega allo scrivente difensore, ritiene assolutamente necessario presentare le seguenti osservazioni, nonchè le allegate documentazioni tecniche, al fine di integrare le

C.so della Libertà n. 3 – 46100 Mantova
Tel. 03761880861 – Fax 0376355174
e-mail rossatoandrea@libero.it
pec andrea.rossato@mantova.pecavvocati.it

AVV. ANDREA ROSSATO

Patrocinante in Cassazione

Avv. Rossato Andrea
Avv. Ilaria Castagnoli

Patrocinanti in Cassazione

Avv. Lara Donelli
Avv. Roberto Scattolini

richieste formulate dall'Ente Provinciale nonché, e soprattutto, contestare le argomentazioni contenute nella citata comunicazione di motivi ostantivi all'accoglimento della propria domanda poiché illegittimi ed infondati in fatto ed in diritto.

Deve principalmente osservarsi che la maggior parte delle osservazioni ostantive mosse nei confronti del deducente Cavedon Angelo non trovano fondamento in normative impositive e, conseguentemente, non avrebbero dovuto essere sollevate: tant'è vero che la Provincia di Vicenza, richiedendo l'integrazione di alcune informazioni, non ha fatto richiamo ad alcuna normativa di riferimento che non sarebbe stata rispettata da parte della odierna ditta dedcente. Di talchè le richieste di integrazioni sarebbero già per tale ragione illegittime.

2

Ad ogni buon conto, la ditta Cavedon Angelo, volendo dimostrare il massimo rispetto delle richieste avanzate dalla Provincia di Vicenza, in ogni caso ha predisposto osservazioni tecniche anche integrative per il tramite dello studio Agricoltura e Sviluppo s.r.l.s., con relativi allegati (**doc. all. n°1-5**), finalizzate a dare risposta ai quesiti sollevati dall'ente provinciale.

La ditta odierna deducente ritiene, infatti, di avere presentato istanze nel rispetto della normativa di settore e di avere osservato tutti i requisiti richiesti.

C.so della Libertà n. 3 – 46100 Mantova
Tel. 03761880861 – Fax 0376355174
e-mail rossatoandrea@libero.it
pec andrea.rossato@mantova.pecavvocati.it

AVV. ANDREA ROSSATO

Patrocinante in Cassazione

Avv. Rossato Andrea
Avv. Ilaria Castagnoli

Patrocinanti in Cassazione

Avv. Lara Donelli
Avv. Roberto Scattolini

Con le presenti deduzioni difensive si intende, invero, affrontare e contestare la dichiarata assenza di un requisito - per come erroneamente evidenziata dal Comune di Pojana Maggiore e, quindi, genericamente ed altrettanto erroneamente, fatta propria dalla Provincia di Vicenza - ed avente ad oggetto il PARERE TECNICO EDILIZIO.

L'Amministrazione Comunale ha rilevato, infatti, che le opere di manutenzione straordinaria richieste dalla ditta Cavedon Angelo non sarebbero assentibili siccome contrastanti con la vigente Normativa Urbanistico Edilizia ed in particolare con l'art. 23.4 delle N.T.O. del Piano degli Interventi del Comune.

A tale riguardo è doveroso evidenziare come il PARERE TECNICO EDILIZIO comunale sia del tutto erroneo per le seguenti motivazioni.

In primo luogo deve evidenziarsi come il Comune di Pojana Maggiore non abbia sollevato alcuna osservazione circa tale requisito allorquando ha presentato le proprie osservazioni datate 1/10/2021.

Solamente con le osservazioni scritte in data 27/7/2022 il citato Comune ha espresso parere tecnico edilizio contrario evidenziando come l'intervento di manutenzione straordinaria sarebbe in contrasto con il P.I., esclusivamente motivando che gli interventi proposti comporterebbero un ampliamento dell'allevamento preesistente, dovendosi

AVV. ANDREA ROSSATO

Patrocinante in Cassazione

Avv. Rossato Andrea
Avv. Ilaria Castagnoli

Patrocinanti in Cassazione

Avv. Lara Donelli
Avv. Roberto Scattolini

intendere per ampliamento anche quelle modifiche che comportino aumento dei capi allevabili.

E poiché il Comune ha ritenuto che l'istanza di VIA presentata dalla ditta Cavedon Angelo fosse finalizzata all'aumento dei capi allevabili da nr. 40.000 a nr. 100.845, essa sarebbe in contrasto con il PI.

Ebbene deve qui evidenziarsi come il Comune di Pojana Maggiore, con le proprie osservazioni (e conseguentemente la Provincia di Vicenza che le ha recepite seppur con un generico richiamo), siano incorsi in evidente violazione di legge per i motivi di seguito indicati.

1) **ERRATA INDICAZIONE ED APPLICAZIONE DELLA Deliberazione di Giunta Regionale n°856 del 15 maggio 2012 in relazioni all'art. 23.4 del Piano degli Interventi del Comune di Pojana Maggiore.**

L'art. 23.4 del P.I. Comunale ha ad oggetto la *“disciplina degli allevamenti da trasferire/bloccare/eliminare oggetto di riqualificazione ambientale”*.

In particolare la citata disciplina regola esclusivamente le attività di manutenzione ordinaria ovvero di manutenzione straordinaria degli allevamenti esistenti come sopra identificati.

C.so della Libertà n. 3 – 46100 Mantova
Tel. 03761880861 – Fax 0376355174
e-mail rossatoandrea@libero.it
pec andrea.rossato@mantova.pecavvocati.it

AVV. ANDREA ROSSATO

Patrocinante in Cassazione

Avv. Rossato Andrea
Avv. Ilaria Castagnoli

Patrocinanti in Cassazione

Avv. Lara Donelli
Avv. Roberto Scattolini

Con il proprio P.I. il Comune di Pojana Maggiore, infatti, ha disposto che gli allevamenti situati nell'area ove è ubicato quello in proprietà alla ditta Cavedon Samuele, poiché destinati al trasferimento od alla eliminazione della attività, possano essere soggetti esclusivamente a manutenzione ordinaria, mentre eventuale manutenzione straordinaria è consentita esclusivamente per l'adeguamento ad obblighi derivanti da normative riguardanti la tutela dell'ambiente, il rispetto di requisiti igienico sanitari e l'assicurazione del benessere animale, ai sensi dalla lett. 2 bis, comma 2 dell'art. 44 L.R. 11/2004.

Il comune di Pojana Maggiore, esprimendo PARERE TECNICO EDILIZIO CONTRARIO, ha rilevato che l'intervento di manutenzione straordinaria richiesto dalla ditta Angelo Cavedon sarebbe in contrasto con la Deliberazione di Giunta Regionale n°856 del 15 maggio 2012.

5

Ebbene, deve rilevarsi come **il citato parere comunale sia del tutto privo di motivazione alcuna, soprattutto nel richiamare la deliberazione di Giunta Regionale la quale è persino non attinente al tema.**

La normativa è stata richiamata senza alcun riferimento a precise motivazioni applicative: come tale il parere dell'ente comunale è del tutto privo di pregio giuridico! In sostanza manca una MOTIVAZIONE a sostegno del proprio parere.

C.so della Libertà n. 3 – 46100 Mantova
Tel. 03761880861 – Fax 0376355174
e-mail rossatoandrea@libero.it
pec andrea.rossato@mantova.pecavvocati.it

AVV. ANDREA ROSSATO

Patrocinante in Cassazione

Avv. Rossato Andrea
Avv. Ilaria Castagnoli

Patrocinanti in Cassazione

Avv. Lara Donelli
Avv. Roberto Scattolini

Di qui si è resa necessaria una mera interpretazione soggettiva del citato parere comunale.

Il Comune, infatti, richiama la citata deliberazione di Giunta Regionale in modo improprio posto che essa disciplina la sola **realizzazione di NUOVI allevamenti zootecnici intensivi e le distanze rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto**, e tuttavia l'ente comunale nulla riferisce in merito a potenziali violazioni di legge da parte della ditta istante in merito a tale argomento.

Nel caso che qui occupa, come correttamente evidenziato nel parere della Provincia di Vicenza, la domanda in esame ha ad oggetto un ALLEVAMENTO ESISTENTE (si veda pag. 13).

Già solo questo primo argomento esclude l'applicabilità della citata deliberazione di Giunta Regionale!

La disciplina regionale richiamata (peraltro avente natura di mero "*atto di indirizzo*") non è - peraltro - applicabile al caso che occupa posto che essa è riferita esclusivamente alla realizzazione di **nuovi** allevamenti zootecnici intensivi ed, oltretutto, richiama disposizioni inerenti esclusivamente le distanze dei nuovi insediamenti in relazione all'inquinamento dagli stessi prodotto.

C.so della Libertà n. 3 – 46100 Mantova
Tel. 03761880861 – Fax 0376355174
e-mail rossatoandrea@libero.it
pec andrea.rossato@mantova.pecavvocati.it

AVV. ANDREA ROSSATO

Patrocinante in Cassazione

Avv. Rossato Andrea
Avv. Ilaria Castagnoli

Patrocinanti in Cassazione

Avv. Lara Donelli
Avv. Roberto Scattolini

Ad abundantiam deve rilevarsi che il parere espresso dalla Provincia di Vicenza non fa neppure riferimento a specifiche violazioni di disposizioni di legge inerenti la distanza dei fabbricati in relazione alla violazione di disposizioni di norme inerenti la qualità e quantità di inquinamento prodotto. Ciò, è evidente, in ragione della circostanza che le opere di cui si richiede autorizzazione alla realizzazione non riguardano nuovi allevamenti.

In conseguenza di quanto sopra esposto, pertanto, la comunicazione di motivi ostativi notificata dalla Provincia di Vicenza deve ritenersi non rilevante e persino illegittima nella parte in cui richiama, e fa proprio, il parere espresso dal Comune di Pojana Maggiore.

7

A maggior ragione se si considera che con le prime osservazioni datate 1/10/2021 il Comune di Pojana Maggiore non ha menzionato né richiesto indicazioni inerenti impatti ambientali!

* * *

2) ASSENZA DI RICHIESTA DI AMPLIAMENTO DEL
NUMERO DI CAPI ALLEVABILI – FINALITA' DELLA DOMANDA
PER L'ADEGUAMENTO AD OBBLIGHI DERIVANTI DA

C.so della Libertà n. 3 – 46100 Mantova
Tel. 03761880861 – Fax 0376355174
e-mail rossatoandrea@libero.it
pec andrea.rossato@mantova.pecavvocati.it

AVV. ANDREA ROSSATO

Patrocinante in Cassazione

Avv. Rossato Andrea
Avv. Ilaria Castagnoli

Patrocinanti in Cassazione

Avv. Lara Donelli
Avv. Roberto Scattolini

**NORMATIVE COMUNITARIE E STATALI FINALIZZATE ALLA
ASSICURAZIONE DEL BENESSERE ANIMALE.**

Come indicato nelle originarie istanze presentate dalla ditta Cavedon Angelo, nonché specificato anche nella relazione redatta da Agricoltura e Sviluppo srls allegata alle presenti osservazioni, si evidenzia come la odierna ditta deducente non abbia mai richiesto di aumentare il numero di capi nella propria produzione.

A tal fine si richiama la citata relazione laddove alla pagina 7/8 viene attestato che *“Nell’allevamento Cavedon Angelo, precisamente nel CAP B, al momento dell’analisi erano presenti circa 34.000 animali in allevamento, verso la fine del ciclo prima del momento del carico, nella potenzialità futura in tale capannone è prevista una presenza a fine ciclo alla massima potenzialità di 34.290 animali. Quindi i dati sono coerenti”*.

8

Di tale circostanza ne da più volte atto anche la Provincia di Vicenza nella comunicazione di motivi ostativi!

In verità è di documentale evidenza come la finalità sottesa alla domanda presentata dall’azienda deducente sia finalizzata all’esclusivo rispetto delle sovraordinate normative europee nonché statali, tutte finalizzate al perseguimento dell’obiettivo del

C.so della Libertà n. 3 – 46100 Mantova
Tel. 03761880861 – Fax 0376355174
e-mail rossatoandrea@libero.it
pec andrea.rossato@mantova.pecavvocati.it

AVV. ANDREA ROSSATO

Patrocinante in Cassazione

Avv. Rossato Andrea
Avv. Ilaria Castagnoli

Patrocinanti in Cassazione

Avv. Lara Donelli
Avv. Roberto Scattolini

benessere animale.

A tal fine si richiama, infatti, il D.Lgs 146/2001, disposizione normativa che ha recepito la Direttiva CE n°98/58 riguardante la protezione degli animali in allevamento.

La citata normativa nazionale ha recepito e stabilito principi di allevamento generali ed è la normativa di riferimento per tutte le specie e categorie avicole allevate.

Essa è finalizzata alla salvaguardia della tutela del benessere animale negli allevamenti intensivi

A specificazione di tale normativa si è aggiunta, inoltre, l'ulteriore disposizione di legge contenuta nel D.Lgs n°181 del 27 settembre 2010 la quale disciplina le norme per l'allevamento dei polli, imponendo la densità massima di allevamento per ogni capannone, con relative disposizioni di natura amministrativa e/o penale in caso di violazione delle norme.

In particolare, per quanto qui di interesse, il punto 4 dell'allegato 1 dell'ultima citata normativa prevede **l'imposizione di una ventilazione adeguata per evitare il surriscaldamento dell'ambiente ove sono ubicati gli animali, se necessario in combinazione con i sistemi di riscaldamento necessari per rimuovere l'umidità in eccesso.**

C.so della Libertà n. 3 – 46100 Mantova
Tel. 03761880861 – Fax 0376355174
e-mail rossatoandrea@libero.it
pec andrea.rossato@mantova.pecavvocati.it

AVV. ANDREA ROSSATO

Patrocinante in Cassazione

Avv. Rossato Andrea
Avv. Ilaria Castagnoli

Patrocinanti in Cassazione

Avv. Lara Donelli
Avv. Roberto Scattolini

(La suddetta disciplina normativa, peraltro, è stata ribadita anche da una disposizione di carattere non cogente ma certamente indicativa denominata BAT 2017 e costituita dalla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/302 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio).

Proprio al fine di rispettare tale normativa di carattere cogente, l'odierna ditta deducente ha richiesto l'autorizzazione per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria i quali hanno la finalità precipua di introdurre un sistema di ventilazione di natura tecnica avanzata abbinato ad un sistema di riscaldamento più efficiente.

10

In sostanza deve affermarsi che gli Enti territoriali (Comune e Provincia) abbiano entrambi ignorato l'obbligo di legge cogente che impone in capo alla ditta istante di introdurre sistemi di ventilazione obbligatoria e migliorie nell'impianto di riscaldamento finalizzati al benessere animale.

In conclusione, sebbene né il Comune di Pojana Maggiore né la Provincia di Vicenza abbiano mai sollevato l'illegittimità della esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria oggetto di domanda, e finalizzati al rispetto di norme finalizzate al benessere

AVV. ANDREA ROSSATO

Patrocinante in Cassazione

Avv. Rossato Andrea
Avv. Ilaria Castagnoli

Patrocinanti in Cassazione

Avv. Lara Donelli
Avv. Roberto Scattolini

animale, siccome in contrasto con l'**art. 23.4 del Piano degli Interventi del Comune di Pojana Maggiore**, può qui affermarsi che sussistono i requisiti tutti per assentire alla esecuzione dei richiesti interventi di manutenzione straordinaria richiesti dalla citata normativa.

In sostanza appare palesemente errata la conclusione contenuta nella comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza notificati dalla Provincia di Vicenza poiché, per i motivi sopra esposti, il progetto in esame NON si pone affatto in contrasto con la vigente normativa urbanistica del Comune di Pojana Maggiore e neppure con i vincoli territoriali vigenti.

11

Come già riferito, infatti, l'intervento si rende persino necessario per l'adeguamento ad obblighi derivanti da normative riguardanti l'assicurazione del benessere animale.

Si è già riferito che le norme cogenti citate prevedono persino sanzioni di carattere amministrativo e/o penale in caso di mancato adeguamento. Con la conseguenza che la mancata autorizzazione all'adeguamento renderebbe responsabili anche eventuali Enti Pubblici che non ne consentissero la realizzazione.

Si evidenzia – infine – che non essendo tale motivazione ostativa mai stata

C.so della Libertà n. 3 – 46100 Mantova
Tel. 03761880861 – Fax 0376355174
e-mail rossatoandrea@libero.it
pec andrea.rossato@mantova.pecavvocati.it

AVV. ANDREA ROSSATO

Patrocinante in Cassazione

Avv. Rossato Andrea
Avv. Ilaria Castagnoli

Patrocinanti in Cassazione

Avv. Lara Donelli
Avv. Roberto Scattolini

sollevata da alcun Ente, essa non potrà essere oggetto di motivazione in un eventuale denegato provvedimento di diniego autorizzativo.


Altre motivazioni ostative riguardanti la violazione della normativa urbanistica sono, invece, illegittime per le ragioni sopra espresse, e saranno oggetto di impugnazione.

La Ditta Cavedon Angelo, pertanto, insiste per l'accoglimento delle proprie domande, eventualmente dichiarando sin da ora la disponibilità a realizzare esclusivamente quelle opere di manutenzione straordinaria che il PI comunale prevede essere compatibili nonché necessarie in forza delle citate superiori disposizioni di legge aventi la finalità della tutela del benessere degli animali.

12

Con osservanza.

Cavedon Angelo



E' autentica

Avv. Andrea Rossato



Si allegano:

- 1) Relazione studio Agricoltura e Sviluppo s.r.l.s. del 18/8/2022;

C.so della Libertà n. 3 – 46100 Mantova
Tel. 03761880861 – Fax 0376355174
e-mail rossatoandrea@libero.it
pec andrea.rossato@mantova.pecavvocati.it

AVV. ANDREA ROSSATO

Patrocinante in Cassazione

Avv. Rossato Andrea
Avv. Ilaria Castagnoli

Patrocinanti in Cassazione

Avv. Lara Donelli
Avv. Roberto Scattolini

- 2) CME operazioni colturali;
- 3) Elaborato Essenze arboree-piante;
- 4) Tavola particolari costruttivi;
- 5) Ulteriori tavole richieste.